

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

TRA

Agenzia per l'Italia Digitale, nel seguito AgID, con sede in Roma via Liszt 21 - 00144 Roma, (C.F. 97735020584) rappresentata nella circostanza dal Direttore ing. Mario Nobile

E

Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, nel seguito ANSFISA con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in via del Policlinico, 2, (C.F. 96443320583) rappresentata dal Direttore ing. Domenico Capomolla

congiuntamente "le Parti"

PREMESSE

- VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui è stata istituita L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato;
- VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 fra l'altro prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);
- VISTO l'art. 25 comma 1 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea che stabilisce che ANSFISA rilascia ad un veicolo o una serie di veicoli conforme ad un tipo di veicolo autorizzato, senza ulteriori verifiche, un'autorizzazione del veicolo a norma dell'articolo 21 (Autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo), sulla base di una dichiarazione di conformità a detto tipo di veicolo presentata dal richiedente;
- VISTO l'art. 29 comma 2 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie che stabilisce che un veicolo ottiene un'autorizzazione di messa in

servizio da parte dell'ANSFISA per poter circolare sulle reti funzionalmente isolate;

- VISTO l'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie il quale stabilisce che per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, ogni gestore dell'infrastruttura deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'ANSFISA;
- VISTO l'art. 14-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), secondo cui l'Agenzia per l'Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e ha, tra gli altri, il compito di "promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali nei rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia";
- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. a norma del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- CONSIDERATO che l'AgID svolge un ruolo centrale nella regolamentazione e promozione dell'intelligenza artificiale, contribuisce alla definizione della strategia nazionale, collaborando con altri enti e istituzioni, favorisce l'adozione dell'IA nella pubblica amministrazione, garantisce etica e sicurezza nel suo utilizzo e facilita la collaborazione tra pubblico e privato, promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di ecosistemi digitali basati su questa tecnologia;
- CONSIDERATO che ANSFISA, con l'obiettivo di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti amministrativi di competenza, nel più generale ambito delle attività relative alla transizione digitale, intende sviluppare e sperimentare sistemi basati sull'intelligenza artificiale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 *Premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 *Finalità*

Il presente accordo ha l'obiettivo della collaborazione tra le Parti nell'ambito della quale, tenuto conto del ruolo di ciascuna Agenzia, sviluppare e sperimentare soluzioni di intelligenza artificiale valorizzando esperienze già maturate da altre pubbliche amministrazioni, attraverso il riutilizzo delle soluzioni già nel patrimonio tecnologico e conoscitivo delle stesse ovvero, se del caso, attraverso l'adozione di sistemi appositamente sviluppati per soddisfare le peculiari esigenze dell'ANSFISA.

Articolo 3 Oggetto

La collaborazione riguarderà, anche attraverso la definizione di opportuni gruppi di lavoro congiunti, l'applicazione di sistemi basati sull'intelligenza artificiale per la gestione delle seguenti attività:

1. procedimenti di rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria;
2. procedimenti di rilascio delle autorizzazioni di immissione sul mercato/messa in servizio di veicoli conformi a un tipo di veicolo già autorizzato;
3. supporto alla navigazione del contenuto informativo del sito istituzionale dell'ANSFISA da parte degli stakeholder;
4. ulteriori attività da concordarsi tra le Parti,

anche attraverso il coinvolgimento attivo di altri soggetti, pubblici o privati, che hanno già sviluppato soluzioni adattabili al contesto tecnologico e operativo dell'ANSFISA e la divulgazione dei risultati ottenuti dall'applicazione dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale.

Articolo 4 Attività svolte dalle Parti e oneri

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, le Parti si impegnano a supportare le attività, eventualmente anche a carattere formativo, poste in essere attraverso le proprie strutture e il proprio personale.

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 8. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra le Parti. La proprietà intellettuale dei risultati di eventuali ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente Accordo spetta alle stesse in eguale misura.

Nella diffusione delle iniziative di formazione ed informazione, nell'erogazione interventi formativi e nella pubblicazione di prodotti editoriali predisposti nell'ambito del presente Accordo, è consentito l'utilizzo dei loghi delle Parti.

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari nei confronti delle Parti; laddove necessario, eventuali specifiche attività potranno essere disciplinate da successivi atti scritti anche nel caso di rimborso spese di missioni a personale. Tutti gli atti scaturenti dal presente Accordo dovranno far riferimento agli estremi del presente atto.

Articolo 5 Responsabili e referenti

AgID indica quale responsabile del presente Accordo l'Ing. Antonio Maria Tambato.

ANSFISA indica quale responsabile del presente Accordo l'Ing. Pier Luigi Giovanni Navone.

I responsabili svolgeranno le seguenti funzioni:

- favorire, promuovere e verificare l'attuazione del presente Accordo e il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre alle Parti modifiche e/o integrazioni al presente Accordo;
- individuare e programmare le attività oggetto del presente Accordo e concertarne le modalità di attuazione.

Fermi restando i responsabili sopra indicati:

- AgID designa quale referente tecnico del presente accordo l'Ing. Antonio Romano.
- ANSFISA designa quale referente tecnico del presente accordo la Dott.ssa Rosella Lanuti.

I referenti tecnici, oltre a supportare i responsabili, svolgeranno anche i compiti di segreteria tecnica e provvederanno a redigere, in forma congiunta e con cadenza annuale, una relazione inerente alle attività svolte in applicazione del presente accordo.

Articolo 6 Svolgimento delle attività

Lo svolgimento delle attività sarà avviato a decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo. La descrizione delle singole attività, dei tempi, delle modalità attuative e delle direttrici di intervento per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2 saranno definiti in Accordi attuativi della presente Convenzione, all'uopo sottoscritti.

Articolo 7 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, nonché di quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionale.

Articolo 8 Titolarità, trattamento e diffusione dei dati

Le Parti si impegnano al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto Regolamento europeo 679/2016 e della normativa che disciplina la trasparenza e gli Open data, e si impegnano a non farne alcun altro uso al di fuori dei propri fini

istituzionali.

Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali (con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e rendono reciprocamente disponibili le dovute informazioni sul trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti e collaboratori che si occuperanno delle attività di cui al presente Accordo.

Al momento dell'attuazione delle singole iniziative congiunte tramite Accordi attuativi di cui all'art. 6, saranno definiti i ruoli e le conseguenti responsabilità delle Parti nelle attività che presupporranno il trattamento di dati personali.

Articolo 9 Copertura degli oneri assicurativi

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni specifiche di ciascuna delle Parti ai fini della sicurezza.

Articolo 10 Durata dell'Accordo

La validità del presente Accordo, che decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti, è pari a 2 anni.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite invio di PEC, da far pervenire nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 11 Disposizioni finali

Le Parti prendono visione anche dei rispettivi Codici di Comportamento adottati in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012 e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/90.

Il Direttore di AgID

Ing. Mario Nobile

Il Direttore di ANSFISA

Ing. Domenico Capomolla